

Codice A1607C

D.D. 20 maggio 2025, n. 362

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - POLLONE (BI) -
Intervento: Ampliamento di casa unifamiliare, sita in vicolo Molinetto n. 10 - C.T. foglio 9
Mappale 273 - Autorizzazione paesaggistica.**



ATTO DD 362/A1607C/2025

DEL 20/05/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 – POLLONE (BI) - Intervento: Ampliamento di casa unifamiliare, sita in vicolo Molinetto n. 10 – C.T. foglio 9 Mappale 273 - Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Sig.ra *omissis* pervenuta dal Comune di POLLONE (BI) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i).;

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Allegato 1

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it

PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

caterina.silva@regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/37/2025A/A1600A

Rif. n. 1341/A16000A del 07/01/2025

41635/A1600A del 14/03/2025

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: POLLONE (BI)
Intervento: Ampliamento di casa unifamiliare, sita in vicolo Molinetto n. 10 –
C.T. foglio 9 Mappale 273
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di POLLONE (BI) in data 07/01/2025, con nota prot. n. 16 del 03/01/2025, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti tramite PEC in data 14/03/2025, con nota del Comune di POLLONE prot. n. 1596 del 13/03/2025,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, collocato in aderenza al fabbricato di abitazione esistente, di cui riprende le dimensioni in profondità ed altezza, destinato all'incremento della superficie residenziale con una superficie lorda di pavimento pari a 76 mq e volume pari a 228 mc;

l'addizione ripropone la struttura morfo-tipologica nonché i materiali e le finiture esterni del fabbricato esistente; non sono previsti interventi che compromettano la vegetazione arborea/arbustiva situata nell'area di pertinenza, mentre è previsto il riutilizzo della pietra locale della pavimentazione esistente rimossa per l'ampliamento per la nuova pavimentazione a contorno dell'ampliamento stesso;

l'intervento si colloca in un ambito urbano, caratterizzato da relazioni visive con il paesaggio montano e collinare circostante; la Tav. P4 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, individua in corrispondenza dell'area di intervento "aree di montagna", la "zona fluviale interna" connessa alla presenza del Torrente Oremo, assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) del D.lgs 42/2004, "luoghi di villeggiatura e centri di loisir", "Relazioni visive tra insediamento e contesto" e "Morfologie insediative di tipo 2 - aree urbane consolidate dei centri minori",

si prende atto della precisazione di cui alla documentazione integrativa in merito alla circostanza che *"l'area oggetto dell'intervento non risulta inserita all'interno della perimetrazione della zone I.U.A. - insediamenti urbani aventi carattere ambientale", ma tra le zone residenziali di completamento urbanistico – CR.II nel vigente strumento urbanistico (...)*;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di POLLONE (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, c.1, lett. c) del D.lgs 42/2004,

considerato che gli interventi per cui viene ora richiesta autorizzazione - anche in seguito allo studio dei rapporti pieni/vuoti dei prospetti dell'edificio esistente in relazione all'ampliamento, elaborato in sede di integrazione - si confrontano in modo adeguato con l'edificio per come attualmente configurato, proponendo una composizione architettonica per il volume addizionale che assicura continuità ed omogeneità ai prospetti sui lati lunghi e, per quanto possibile, simmetria ai prospetti sui lati corti, con modifiche limitate connesse alle dimensioni dell'aggiunta ed alle esigenze funzionali e di distribuzione dei locali interni,

considerato altresì che all'effetto ricercato di omogenizzazione con la porzione di fabbricato esistente concorrono altresì i materiali di finitura esterna e le cromie di cui è previsto l'impiego, garantendo un buon livello qualitativo dell'intervento,

considerato che le nuove opere appaiono inserite in modo coerente nel contesto urbano in esame, come percepibile dai principali punti di fruizione visiva dello stesso,

considerato pertanto che le opere, per come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, prescrivendo che:

- gli interventi vengano eseguiti come da aggiornamento progettuale datato Marzo 2025

- per i pannelli fotovoltaici di cui è previsto l'inserimento sulla falda lato sud-ovest, in posizione comunque poco percepibile dal contesto circostante, venga valutata la possibilità di una soluzione integrata nella configurazione della copertura, in luogo della soluzione in aderenza che pare proposta nel progetto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento

N. p.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Documentazione fotografica interna</i>	_129237-6- Allegato_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA_INTERNA_305135_fabe53bd-3c94-479b-8b2d-0ad734e0d4e3.pdf.p7m
2	<i>Documentazione fotografica esterna del fabbricato e del contesto</i>	_129237-7- Allegato_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA_ESTERNA_305135_a041825b-0db9-4e8e-8b1b-1f7ab6eb1840.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico: Inquadramento territoriale</i>	_129237-9- Allegato_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE_305135_66f955f6-20c3-4250-b836-936ba1ed778f.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico: Tav. 2 – prospetti e sezioni – stato attuale, progetto e raffronti</i>	_129237-12- Allegato_ELABORATO_GRAFICO_DELLO_STATO_DI_PROGETTO_305135_6d874fd9-d95d-4d37-83c0-de2b5f7.pdf.p7m

5	<i>Relazione Paesaggistica</i>	_129237-17-Allegato_RELAZIONE_PAESAGGISTICA_305135_dc23eb25-30d0-4eb7-b296-8f93825d8692.pdf.p7m f.p7m
6	<i>Elaborato grafico: Verifica dei parametri urbanistici</i>	_129237-18-Allegato_ELABORATO_GRAFICO_DELLO_STATO_DI_PROGETTO_305135_f6eccb3d-784f-469c-a9f2-a23c34f.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico: Tav. 1 – piante - stato attuale, progetto e raffronti</i>	_129237-19-Allegato_ELABORATO_GRAFICO_DELLO_STATO_DI_PROGETTO_305135_2e9ad983-6560-4829-be0e-fc9fd9f.pdf.p7m
8	<i>Relazione Paesaggistica – aggiornamento Marzo 2025</i>	131477-2-Allegato_INTEGRAZIONE_AUT_PAES_RELAZIONE_PAESAGGISTICA_322500_9bf2bb92-6778-4947-8c64-2e51b.pdf (1).p7m
9	<i>Documentazione fotografica esterna del fabbricato - aggiornamento Marzo 2025</i>	131477-3-Allegato_INTEGRAZIONE_AUT_PAES_DOC_FOTOGRAFICA_1_322500_7d62bfba-d5c6-4c94-9692-7ed53765fd5.pdf (1).p7m
10	<i>Documentazione fotografica esterna del fabbricato - visuali ed elementi del paesaggio - aggiornamento Marzo 2025</i>	131477-4-Allegato_INTEGRAZIONE_AUT_PAES_DOC_FOTOGRAFICA_2_322500_1e266a08-1678-415d-98a2-69ebd1f65cc.pdf (1).p7m
11	<i>Documentazione fotografica esterna del fabbricato – contesto urbano limitrofo - aggiornamento Marzo 2025</i>	131477-5-Allegato_INTEGRAZIONE_AUT_PAES_DOC_FOTOGRAFICA_3_322500_93161d0b-a65c-4f05-913a-b0a7d00dbb9.pdf (1).p7m
12	<i>Elaborato grafico: Tav. 1 – piante - stato attuale, progetto e raffronti - aggiornamento Marzo 2025</i>	131477-6-Allegato_INTEGRAZIONE_AUT_PAES_TAVOLE_1_322500_8aa5431a-f6f5-4ccb-8af1-fd743ebb793b(1).pdf.pdf (1).p7m
13	<i>Elaborato grafico: Tav. 2 – prospetti e sezioni – stato attuale, progetto e raffronti - aggiornamento Marzo 2025</i>	131477-7-Allegato_INTEGRAZIONE_AUT_PAES_TAVOLE_2_322500_ab42d352-c6cf-4bcb-b050-cf22f745495e(1).pdf.pdf (1).p7m
14	<i>Lettera di accompagnamento integrazioni a firma del tecnico incaricato</i>	131477-9-Allegato_INTEGRAZIONE_AUT_PAES_LETTA DI ACCOMPAGNAMENTO_322500_d4d36cf8-b059-4c19-8d25-3f.pdf (1).p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina SILVA
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005)

4/4